



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO OBBLIGHI DI VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO – CAUSA CAMERA DI COMMERCIO VS PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI + ALTRI - RICORSO PER CASSAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA LITE, AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E DETERMINA A CONTRARRE.

#### IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021 di nomina del Segretario generale;
- Vista la delibera di Giunta n. 94 del 17.10.2023 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura e sono state assegnate le nuove responsabilità dirigenziali;
- Richiamati i provvedimenti n. 18 del 14.12.2023 con cui il Consiglio camerale ha approvato il bilancio preventivo 2024 e n. 128 del 14.12.2023 con cui la Giunta camerale ha approvato il budget direzionale per l'anno 2024;
- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 158 del 19.09.2024 con cui sono state disposte le variazioni del budget direzionale rispetto all'assegnazione ai dirigenti effettuata con le determinazioni n. 2 dell'8.01.2024 e n. 133 del 7.08.2024;
- Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta n. 19 del 22/03/2017 con la quale si era deciso di dare avvio alla causa in questione;
- Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 491 del 07.11.2017 con la quale, tenuto conto della complessità della questione e della specifica preparazione dei professionisti individuati, è stato deciso di affidare l'azione di accertamento degli obblighi di versamento al bilancio dello Stato al Prof. Avv. Luca Antonini e all'Avv. Giacomo Quarneri in collaborazione con l'Ufficio Legale interno, nella persona dell'Avv. Adriano Rizzello;
- Richiamata la successiva determinazione del Segretario Generale n. 75 del 13.03.2018 con la quale si è deciso di integrare l'incarico precedentemente conferito al Prof. Avv. Luca Antonini e all'Avv. Giacomo Quarneri, prevedendo, oltre all'accertamento della non assoggettabilità della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ai prelievi forzosi a favore dello Stato previsti nelle normative taglia spese esplicitate nella delibera di Giunta n. 19 del 22.03.2017, l'estensione dell'incarico anche alla richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate in via precauzionale dall'ente;
- Atteso che è stata quindi avviata, con atto di citazione rivolto verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri depositato presso il Tribunale di Roma, l'azione accertamento circa la non debenza dell'obbligo di versamento delle indicate somme allo Stato e l'azione di restituzione delle somme indebitamente versate in via precauzionale dall'Ente (giudizio RGN n. 41615/2019);
- Ricordato che nel giudizio promosso l'Avv. Giacomo Quarneri era stato poi sostituito dalla sua collaboratrice Avv. Scafarelli Federica e che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1660/2022 del 01/02/2022, emessa dalla Sezione II Civile, aveva integralmente rigettato le domande proposte dalla nostra Camera di Commercio;
- Richiamata integralmente la propria determinazione n. 22 del 15/02/2022 con la quale si era deciso di affidare l'azione di proposizione dell'atto di appello avverso la citata sentenza n. 1660/2022 del Tribunale di Roma all'Avv. Federica Scafarelli, in qualità di legale rappresentante dello Studio Federica Scafarelli di Roma alla Via Giosuè Borsi n. 4 (c.f.: SCFFRC70S46F839I, p. IVA: 10567040588) e all'Ufficio Legale interno, nella persona dell'Avv. Adriano Rizzello, nonché di nominare l'Avv. Federica Scafarelli e l'Avv. Adriano Rizzello quali procuratori e difensori dell'Ente nel giudizio, dando loro mandato disgiunto per l'assistenza, rappresentanza e difesa in ogni fase, stato e grado del procedimento, conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge;



- Ricordato che il giudizio di appello promosso dall'Ente si è concluso favorevolmente con sentenza n. 4131/2024 del 14.12.2013 - pubblicata in data 11 giugno 2024 e notificata in data 13 giugno 2024 – con la quale la Corte d'Appello di Roma, Sezione I civile, ha accolto, quasi integralmente le richieste formulate dalla nostra Camera di Commercio;
- Preso atto che l'Avvocatura dello Stato, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con ricorso notificato ai difensori in data 09.09.2024 ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma chiedendone la parziale cassazione;
- Richiamato l'art. 28 dello Statuto dell'Ente rubricato "Compiti del Segretario Generale" e tenuto conto ai sensi di quanto ivi disposto è il Segretario Generale dell'Ente che promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle questioni derivanti dall'esercizio del potere di gestione amministrativa;
- Richiamato l'art. 50, comma 1, lettera b) del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 che, nel disciplinare le procedure di affidamento, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, purchè siano scelti "soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali";
- Atteso che, sulla base dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, anche l'affidamento diretto deve essere preceduto dalla decisione di contrarre (atto che individua l'oggetto, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali);
- Richiamato l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 (L. F. 2007), così come modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review 1), che prevede che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali possano ricorrere alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (a livello nazionale, Consip; a livello regionale, IntercentER) ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- Verificato, ai sensi del sopra citato comma 449, che non esistono convenzioni Consip e/o IntercentER attive per il servizio di cui si necessita;
- Richiamato altresì il successivo comma 450 della medesima L.F. 2007 che impone alle pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento regionale;
- Verificato che lo Studio Legale Federica Scafarelli non è presente sul mercato elettronico di Consip, né di altre centrali di committenza;
- Atteso che, in assenza di iscrizione del fornitore, si può procedere alla richiesta del CIG attraverso una procedura semplificata prevista nell'ambito del mercato elettronico di IntercentER idonea ad assolvere gli obblighi di digitalizzazione a cui sono soggetti tutti i contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- Sentiti gli avvocati Rizzello Adriano, legale interno, e Federica Scafarelli e tenuto conto che a loro giudizio è necessario che l'Ente provveda, a sostegno della correttezza della sentenza appellata e delle ragioni dell'Ente, a depositare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 370 c.p.c. un controricorso, onde contraddire alla tesi dell'avvocatura e che tale controricorso deve essere depositato entro quaranta (40) giorno dalla notifica del ricorso, avvenuta il 09.09.2024 e quindi entro e non oltre il 21 ottobre 2024;
- Ritenuto opportuno che anche per il giudizio in Cassazione, come avvenuto per il giudizio di appello, la questione venga affidato sia all'avvocatura interna che all'Avv. Scafarelli tenuto conto della complessità della questione e del fatto che l'Avv. Scafarelli, oltre a seguire per l'Ente la questione sin dal primo grado, segue molte cause incardinate per le stesse ragioni;
- Considerato che la causa si svolgerà presso la Corte di Cassazione di Roma e che l'Avvocato Federica Scafarelli, come già evidenziato, ha seguito l'Ente anche nel precedente giudizio presso la Corte d'Appello di Roma;



- Visto il preventivo di spesa offerto dall'avv. Scafarelli (acquisito agli atti con prot. n. 0044815 del 17.09.2024) e valutato congruo l'importo ivi contenuto pari a € 9.500,00, oltre spese generali, cassa e IVA come per legge, detratta la ritenuta d'acconto, anche in considerazione delle tabelle di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55, e ss.mm.ii.;
- Ribadita l'opportunità che all'incarico legale assegnato all'Avv. Federica Scafarelli debba seguire analogo incarico all'ufficio legale interno che potrà così collaborare con il legale esterno e seguire la vicenda direttamente;
- Vista la determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena n. 180 del 14 luglio 2009 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, l'ufficio legale della citata Camera di Commercio di Forlì-Cesena, struttura a cui è stata affidata la trattazione delle cause e degli affari legali dell'Ente;
- Considerato che con la determinazione di cui al punto precedente è stato assegnato all'ufficio legale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena l'Avv. Adriano Rizzello, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (ed in particolare dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori), il quale ha assunto il ruolo di Avvocato della Camera di Commercio di Forlì-Cesena ed è stato destinato alla trattazione, in via esclusiva, delle cause e degli affari legali riguardanti la Camera di Commercio di Forlì-Cesena;
- Richiamata altresì la Disposizione organizzativa e gestionale del Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini n. 27 del 20.12.2023, ed in particolare il Funzionigramma allegato al citato provvedimento, e preso atto che con tale provvedimento è stata confermata la responsabilità dell'Area Legale e il patrocinio e l'assistenza legale dell'Ente nella gestione delle controversie, sia in ambito stragiudiziale che in ambito giurisdizionale, all'Avv. Adriano Rizzello;
- Richiamato il Regolamento di organizzazione interna della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ed il relativo Allegato A) recante il Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e per la disciplina dei compensi professionali spettanti ai suoi avvocati, documenti approvati con delibera di Giunta n. 93 del 17 ottobre 2023;
- Tutto quanto sopra premesso;

#### D E T E R M I N A

- 1) di affidare la difesa dell'Ente nella causa, in oggetto emarginata, incardinata presso la Suprema Corte di Cassazione, all'Ufficio Legale interno nella persona dell'Avv. Adriano Rizzello e all'Avv. Federica Scafarelli;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto concerne l'affidamento esterno;
- 3) di nominare l'Avv. Federica Scafarelli e l'Avv. Adriano Rizzello quali procuratori e difensori dell'Ente nel giudizio di cui alle premesse, dando loro mandato disgiunto per la formulazione del controricorso nonché per l'assistenza, rappresentanza e difesa in ogni fase, stato e grado del procedimento, conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge;
- 4) di imputare la somma complessiva di euro 14.000,00 (competenze euro 9.500,00 oltre a spese generali, Cassa di Previdenza, IVA e spese per contributo unificato e bolli) sul conto 325043 del bilancio preventivo 2024, budget del Segretario Generale, centro di costo AA02, rinviando l'imputazione della spesa necessaria a corrispondere gli eventuali compensi in favore dell'Avv. Adriano Rizzello per l'attività difensiva espletata in sede di contenzioso, all'atto di definizione della controversia, come previsto dal Regolamento interno;
- 5) di assumere direttamente la responsabilità del presente procedimento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 6) di avvalersi, per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione della dott.ssa Laura Lazzari, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della stessa Autorità.



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

Organizzazione - Gestione e sviluppo risorse umane

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Roberto Albonetti  
*documento firmato digitalmente*